

Avv. Michele Mirante - Avv. Stefania Scaramella  
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4  
00195 Roma  
Telefax + 39 06/45.44.05.27  
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

COPIA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZ: II RICORSO N.RG 2941/2021**

Rizzo / 38 2360

80726

**MOTIVI AGGIUNTI**

Per la signora **Michela MONNE**, nata a Roma (RM) il 27/04/1987 C.F.: MNNMHL87D67H501L e residente a Roma 00166 in via Racconigi 29 rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182E michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori; in virtù di procura rilasciata in data 27 luglio 2021 e depositata telematicamente in pari data

- **Ricorrente** -

**contro**

**ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it ed elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito Avv. Alessandro Rizzo dell'avvocatura capitolina C.F.: RZZLSN66H27H501N, fax 06/6781417, Pec alessandro.rizzo03@pec.comune.roma.it, giusto atto di costituzione in atti,

;

- **resistente** -

**e nei confronti di**

**Lucia PUDDU**, nata a Roma il 13 dicembre 1986 C.F.: PDDLUCU86T53H501Q ed ivi residente 00133 alla Via Carlentini, 75, (posizione graduatoria finale n.1963 con punti 11,71333);

- **Controinteressato** -

**per l'annullamento,**

**previa sospensione dell'efficacia,**

a) Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio

Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*

b) Dell’allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 3) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato,*  
**nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2369 con punti 10,50000 anziché nella 1033 con punti 13,50000 e, specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente,** in violazione dell’art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non si è vista attribuire** nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell’allegato B (doc. 3) **il punteggio di 3 punti** in base ai titoli professionali e di servizio, relativi all’ *”inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”*.

c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

\* \* \*

Si precisa che con i presenti motivi aggiunti viene impugnato l’ultimo ed illegittimo provvedimento, vale a dire la graduatoria finale approvata con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 **del 5 luglio 2021**, numero protocollo GB/55883/2021 (doc. 1) e degli allegati A e B (docc. 2 e 3), **graduatoria successiva alla proposizione del ricorso principale** con cui, invece,

era stata impugnata la precedente graduatoria di merito adottata con determina dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, graduatoria, quest'ultima più volte sospesa, come poi vedremo, ed oggetto di revisione, riesame e rettifica, come da risultanze della graduatoria finale, del 5 luglio 2021, oggetto di impugnazione dei presenti motivi aggiunti.

Si precisa, pertanto, che la graduatoria del 18 dicembre 2020, impugnata con il ricorso principale, è stata revisionata e sostituita da quella finale del 5 luglio 2021, relegandosi la prima a mero atto presupposto della seconda e finale che si impugna, quest'ultima, con i presenti motivi aggiunti.

Si precisa, inoltre, che mentre con il ricorso principale era stato rivendicato dalla ricorrente Michela MONNE un punteggio complessivo pari a 14,20111 di cui 10 punti per la prova scritta, di cui 0,50 + 0,50 punti per due titoli di cultura (altra laurea e master post universitario), di cui 3 punti per l'inserimento della ricorrente in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e, infine, di cui 0,20111 per il servizio prestato presso asili nido convenzionati di Roma Capitale ( $10+0,5+0,5+3+0,20111 = 14,20111$ ), con i presenti motivi aggiunti si riduce il punteggio rivendicato da parte della ricorrente a 13,5 di cui 10 punti per la prova scritta, di cui 0,50 punti per il titolo di cultura di altra laurea non afferente al profilo professionale richiesto e di cui 3 punti per per l'inserimento della ricorrente in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale ( $10+0,5+3$ ) andandosi, conseguentemente, a rinunciare agli ulteriori 0,5 punti per il master ed ai 0,20111 punti per il servizio prestato punteggi, questi ultimi, ai quali, in virtù del bando, la ricorrente non ha diritto.

La ricorrente, pertanto, con i presenti motivi aggiunti, come suddetto, impugna la graduatoria finale del 5 luglio 2021 (docc. 1, 2 e 3) nella parte in cui la colloca nella posizione 2369 con punti 10,50000 anziché nella posizione 1033 con punti 13,50000 e quindi, lo si ripete, nella misura in cui non si è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell'allegato B (doc. 3) il solo punteggio di 3 punti, in base ai titoli professionali e di servizio, relativi all' *"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti"*.

\* \* \*

La ricorrente, sig.ra Michela MONNE, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con

contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 come da contratto stipulato con il Municipio XIII di Roma Capitale del 3 agosto 2018 che si allega in atti (doc. 6) e da cui si legge che la ricorrente era, in data 3 agosto 2018, data che coincide con quella di pubblicazione del bando, *“già inserita in una graduatoria municipale per incarichi e supplenze di breve durata negli asili nido , nell'anno 2017/2018;*

- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda (agosto 2018), era necessariamente inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, poiché, in base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 (doc. 7), presupposto necessario, per prestare servizio di educatrice supplente di asilo nido, che la ricorrente ha effettivamente prestato da agosto 2018 (doc. 6)), era, proprio quello di far parte di una graduatoria generale da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale;

- A riprova del fatto che la ricorrente, al momento della pubblicazione del bando, 3 agosto 2018, era inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, si deposita la graduatoria del 27 ottobre 2017 del Municipio XIII ove la ricorrente è collocata in posizione 58 (doc. 8).

- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la domanda di partecipazione Protocollo GB-2018-6604 in data 16 agosto 2018 (doc. 9), con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n°2017 50953 del 1 luglio 2017;

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente, in posizione 1352, veniva attribuito un punteggio complessivo di 4,201111317 (doc. 10);

- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli professionali e di servizio ex art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente venivano assegnati

a) 3 punti, come previsto dall'art. 3, paragrafo TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO punto 1) del bando, per essere *“inserita in una graduatoria già*

utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”;

b) 0,50 punti per il titolo di cultura della laurea in lingue, ex art. 3 paragrafo

Titoli di cultura Lett. d) del bando “Altra laurea (anche non attinente al profilo professionale richiesto): 0,50 punti”;

c) 0,50 punti per il titolo di cultura ex art. 3 paragrafo Titoli di cultura Lett. e) del bando “Master post universitario di I o II livello... 0,50 punti”;

d) 0,20111 per il servizio prestato come previsto dall’art. 3, paragrafo TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO punto 3) del bando;

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d’esame scritta, in base all’art. 4 del bando, ed otteneva il massimo del punteggio attribuibile, ossia 10 punti (doc. 11).

- tale punteggio della prova d’esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell’art. 5 comma 4 del bando ed in base all’allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina l’accesso e quindi l’idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l’accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare.

- All’esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito, impugnata con il ricorso principale, pubblicata all’Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 12).

- In base alla suddetta graduatoria di dicembre 2020 la ricorrente veniva collocata in posizione 2262 e le venivano assegnati in totale 10,50 punti, di cui 0,50 punti ex art. 3 del bando per il titolo di cultura (laurea), e di cui 10 punti per la prova scritta di esame ex art. 4 del bando;

- Le ricorrente Monne, pertanto, presentava, come previsto dal bando ex art. 3 ultima parte, a mezzo pec nelle data del 21 dicembre 2020 (doc. 13), un’istanza di riesame del punteggio conseguito chiedendo che le fossero attribuiti anche i tre punti, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e così rivendicando in totale il punteggio di 13,5 punti anziché quelli riconsociuti di 10,5.

- Successivamente Con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021 (doc. 14);
- Anche se l'efficacia della graduatoria del 18 dicembre 2020 era stata sospesa in data 12 gennaio 2021, la ricorrente, nelle more del riesame e su indicazione dei suoi precedenti procuratori, proponeva il ricorso principale introduttivo del presente giudizio n. RG 2941/2021 in atti.
- Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 15);
- All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), oggetto di impugnazione dei presenti Motivi Aggiunti, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A (doc. 2), nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (doc. 3), che anch'essi si impugnano con i presenti Motivi Aggiunti, con cui l'odierna ricorrente Michela MONNE, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3), continuava a non vedersi attribuire, nonostante l'istanza di riesame (doc. 13), i tre punti dovuti all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e si vedeva, pertanto, definitivamente assegnare un punteggio totale pari a **10,50**, (10 prova scritta + 0,50 altra laurea) anziché, come dovuto, pari a **13,50** (10 prova scritta + 0,50 altra laurea + 3 inserimento graduatoria già utilizzata);
- Per tutto quanto sopra, la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Michela MONNE, odierna ricorrente, e pertanto deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti tre punti per i titoli professionali e di servizio suddetti e/o per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

a) **Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b..**

**Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.**

**Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.**

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, **è inserita al n. 58 della graduatoria del MUNICIPIO XIII del 27 ottobre 2017** graduatoria di cosiddetta quarta fascia dal 2017 (doc. 8) in atti nella posizione n° 58 e come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso in atti (doc. 9).

Inoltre, si evidenzia, che l'odierna ricorrente necessariamente doveva essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale altrimenti l'amministrazione resistente non avrebbe potuto assumerla a termine in data 3 agosto 2018 (doc. 6) essendo l'inserimento in una graduatoria, presupposto necessario ai fini della effettiva prestazione lavorativa in qualità di educatrice supplente di asilo nido (doc. 7).

Lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non ha attribuito alla ricorrente, nelle graduatoria impugnata nel ricorso principale del 18 dicembre 2020 e nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, impugnata con i presenti motivi aggiunti, il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, fin dal 2017.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice non abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria ed in modo illogico e irragionevole, considerato l'inserimento della ricorrente in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, in spregio all'art. 3 del bando.

La ricorrente, inoltre, indicava già nella domanda di partecipazione di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, come in effetti è

inserita in posizione n.58 (doc. 8), e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, nonostante l'istanza di riesame (doc. 13), se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non vi fosse inserita non attribuendole nella graduatoria finale i 3 punti previsti dal bando.

A ciò si aggiunge che la dichiarazione della ricorrente, di essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il personale di educatore di asilo nido supplente, oltre che provata per *tabulas* (doc. 8), è stata rilasciata, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, potendosi certificare e/o dichiarare, in base all'art. 46 comma 1 lett. i, e/o, in via residuale, in base all'art. 47 comma 3, "*i) l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni*", tra cui l'inserimento, come richiesto dall'art. 3 del bando, nella graduatoria, già utilizzata da Roma Capitale, constando in un elenco detenuto dall'amministrazione resistente.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase di valutazione dei titoli di servizio, *rectius* nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: "*non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni*" nel caso di specie, non ha acquisito la graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente (doc. 8), o, in alternativa, "*non ha accettato d'ufficio le dichiarazioni sostitutive prodotte*" dalla ricorrente unitamente alla domanda.

A ciò ulteriormente si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente, in fase di controllo dei titoli professionali e di servizio, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, come espressamente certificato nella domanda, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente:

In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, "*direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero*" non abbia richiesto "*alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di*



*quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*". Poiché qualora li avesse consultati ed avesse richiesto tutte le graduatorie già utilizzate da Roma Capitale, avrebbe dovuto necessariamente reperire una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente educatrice supplente, lo si ripete, fin dal 2017 e che ora è in atti (doc. 8).

In Violazione del comma 3, poiché, anche nella denegata ipotesi le dichiarazioni della ricorrente avessero presentato delle irregolarità, come ad esempio un' errata indicazione numerica dei riferimenti della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria già utilizzata da Roma, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima.

Ed inoltre si aggiunge che, la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*", non ha, in difetto o in errore dell'istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6:

- 1) Accertato l'esistenza di una graduatoria in cui era già inserita la ricorrente come quella in atti (doc. 8),
- 2) Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutte le graduatorie già utilizzate esistenti;
- 3) Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui avesse indicato una numerazione errata, incompleta o irregolare, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, di poterla rettificare e/o regolarizzare.

Sul punto si precisa, inoltre, che la Commissione Esaminatrice in fase endo-procedimentale non ha mai eccepito l'irregolarità dei riferimenti numerici della graduatoria indicata dalla ricorrente ed anzi, nella graduatoria antecedente a quella finale, quella provvisoria del 2018 (doc. 10) attribuiva addirittura i tre punti alla ricorrente salvo poi, senza alcuna giustificazione e/o motivazione, in contraddizione con le risultanze dell'istruttoria, e senza alcuna partecipazione

della ricorrente interessata, non assegnarli nella graduatoria finale del 5 luglio 2021.

Ed, infine, la Commissione Esaminatrice non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei tre punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, in base alle risultanze dell'istruttoria, nella domanda di partecipazione della ricorrente i 3 punti erano stati certificati ex art. 46 DPR 445 del 2000 e nella graduatoria provvisoria del 2018 (doc. 10), i tre punti erano stati assegnati.

Da ultimo si conclude che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiere la dichiarazioni della ricorrente, in ordine all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nella dichiarazione, quali i 3 punti, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71 e 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000, come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando, poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente è inserita in una graduatoria già utilizzata dalla convenuta Roma Capitale (doc. 8) e, non si vede come, di fronte ad una prova documentale ed ad una dichiarazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la resistente, nel presente giudizio, possa provare, essendone onerata, il contrario.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una violazione di legge di tutte le norme su richiamate altresì un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente. Oltre che si appalesa una manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.

\* \* \*

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora Michela MONNE, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

\* \* \*

### ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha, in contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria, omesso l'attribuzione dei 3 punti alla ricorrente nella graduatoria

finale del 5 luglio 2021, **piaccia** al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

### **ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 2368 a 1033 compresi.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

***Il fumus boni iuris è in re ipsa.***

Infatti l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale, è stato, oltre che provato (doc. 8), certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Se ne conclude che la ricorrente non può che vedersi ora attribuire, in aggiunta ai 10,50000 punti di cui alla graduatoria definitiva impugnata, anche i 3 punti in più per un totale complessivo di 13,50000 con il conseguente diritto a **vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 2369 a quella di 1033** con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 2369 anziché in quella rivendicata pari a 1033 e sarebbe pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente a settembre 2021, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che, chi ha una posizione anteriore, ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,

- sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva *de qua* è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e sia e soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando, avendo conseguito nella prova scritta di esame il punteggio massimo di 10, e quindi superiore a 7, è risultata idonea, essendo altresì inserite nell'Allegato B (doc. 3) ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 2369 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 1033 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

\* \* \*

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

#### In via cautelare:

attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, nonché per la

**conclusione di contratti a tempo determinato che, si sottolinea vengono conclusi seguendo la collocazione delle educatrici nella graduatoria oggi impugnata, voglia**

**disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva**

Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) quale graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina (docc. 2 e 3), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi, (tra i quali anche la graduatoria del 18 dicembre 2020 impugnata con il ricorso principale)

**nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2369 con punti 10,50000 anziché nella posizione 1033 con punti 13,50000** e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente, con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione e con e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese della domanda cautelare.

**Nel merito:**

**annullare** in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente Monne viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 2369 con punti 10,50000 punti anziché, come dovuto, nella posizione 1033 con punti 13,50000** e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente, con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec come in epigrafe indicate.


Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro ed è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari a 325,00€.

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:


- 1) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021;
- 2) Allegato A, graduatoria finale;
- 3) Allegato B, elenco idonei;
- 4) Bando relativo alla Procedura selettiva pubblica *de qua*;
- 5) Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
- 6) Contratto a termine della ricorrente del 3 agosto 2018;
- 7) Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
- 8) Graduatoria già utilizzata da Roma Capitale Municipio XIII del 22 ottobre 2017 prot. 98473;
- 9) Domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva pubblica di cui al protocollo GB-2018-6604 in data 16 agosto 2018;
- 10) Estratto Graduatoria Provvisoria del 2018;
- 11) Estratto esito prova scritta educatori asilo nido;
- 12) Graduatoria di merito adottata con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot. GB/112380/2020;
- 13) Istanza di riesame a mezzo pec del 21 dicembre 2020 e protocollo;
- 14) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;
- 15) Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;

Roma, 5 agosto 2021

Avv. Michele Mirante



Avv. Stefania Scaramella



10 SETTE SCRITTO AVV. STEFANIA SCARAMELLA

ATTESTO

AD OGNI EFFETTO DI LEGGE CHE IL PRESENTE ATTO  
E' CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
FIRMATO DIGITALMENTE AL QUALE E' STATO  
E STRATTO

ROMA 5 AGOSTO 2021


Avv. Stefania Scaramella

### Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Michele Mirante, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 381/2014 not., assunta dall'adunanza del 22 maggio 2014, ho notificato per conto della signora **Michela MONNE**, C.F.: MNNMHL87D67H501L, Motivi Aggiunti al procedimento incardinato al TAR Lazio **N.RG 2941/2021** a:

- 1) previa iscrizione al n.37 del mio registro cronologico, **Lucia PUDDU** nata a Roma il 13 dicembre 1986 C.F.: PDDLUCU86T53H501Q ed ivi residente 00133 alla Via Carlentini, 75, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 37, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)



1) previa iscrizione al n.38 del mio registro cronologico, **ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, c/o il procuratore costituito avv. Alessandro Rizzo C.F.: RZZLSN66H27H501N, domiciliato presso l'Avvocatura Capitolina, con sede in Roma 00186 (RM) alla Via del Tempio di Giove, 21, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 38, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)

*Michele Mirante*





INVIO RACCOMANDATO:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982  
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE  
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

Postiaraccomandata

Posteitaliane

06.08.2021 13.21  
Euro 010.65




ID0785273112675 00186  
00195 ROMA PRATI (R)

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
<input type="checkbox"/> Destinatario	<input type="checkbox"/> Invio rifiutato
<input type="checkbox"/> Irreperibile	<input type="checkbox"/> Indirizzo
<input type="checkbox"/> Deceduto	<input type="checkbox"/> Inesatto
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	<input type="checkbox"/> Inesistente
<input type="checkbox"/> Trasferito	<input type="checkbox"/> Insufficiente
Data	/ /
Firma	/ /
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA	
IL	/ /
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE	
DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
IL	/ /

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni.  
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

MITTENTE  
AV. MICHELE MURANTE  
P.ZZA MARRA DI  
BELFIORE 14  
L 00195 ROMA

Numero cronologico 38  
Ufficiale giudiziario \_\_\_\_\_  
Notificante \_\_\_\_\_  
Firma *Alessandro Rizzo*  
Sigla dell'ufficio \_\_\_\_\_



APPLICARE SULLA BUSTA AG



78527311267-5

AG 2

AV. ALESSANDRO RIZZO  
AVVOCATURA COMUNALE  
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21  
00186 ROMA